

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 FEBBRAIO 2014

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE E DI VENDITA DEL PANE E MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2014, N.1 (NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art.1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo economico del settore della panificazione e, in conformità alle norme comunitarie e alla legislazione nazionale, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, persegue i seguenti obiettivi:

- a) la valorizzazione del settore mediante la modernizzazione e lo sviluppo dell'attività di panificazione;
- b) il miglioramento qualitativo e l'incremento della sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti commercializzati;
- c) il miglioramento dell'informazione a tutela della salute e della sicurezza del cittadino-consumatore;
- d) il riconoscimento delle diverse tipologie produttive e di commercializzazione del pane;
- e) la promozione dei contratti di filiera finalizzati alla tracciabilità del prodotto;
- f) l'attuazione di strumenti finalizzati alla valorizzazione ed alla promozione dei prodotti tipici da forno della tradizione campana;
- g) la promozione dell'ammodernamento e del miglioramento qualitativo delle imprese del settore della panificazione;
- h) la realizzazione di strumenti permanenti di monitoraggio, di elaborazione di proposte e dell'attuazione di iniziative;
- i) la lotta alla panificazione abusiva e alla concorrenza sleale;
- l) la riduzione dell'impatto ambientale per i materiali di confezionamento.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) panificio: l'impresa di panificazione in regola con le disposizioni per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che effettua l'intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale del pane. L'impianto di panificazione, se finalizzato al ciclo completo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura totale, deve essere provvisto di ambienti ed attrezzature idonee al deposito delle materie prime, alla loro lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione e alla cottura, nonché dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'impianto di panificazione, se finalizzato soltanto alla produzione degli impasti da pane, deve essere provvisto di ambienti ed attrezzature idonei al deposito delle materie prime, alla loro lavorazione, alla preparazione, al confezionamento e alla conservazione dei prodotti intermedi di panificazione, nonché dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'impianto di cottura deve essere provvisto di ambienti ed attrezzature idonei allo svolgimento delle attività previste dalla normativa vigente in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) responsabile di panificazione: il titolare, il coadiuvante familiare, il socio o il dipendente lavoratore dell'impresa di panificazione che presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto, sovrintendendo e coordinando la produzione del pane nelle relative fasi del processo;
- c) contratto di filiera: l'insieme delle regole e delle operazioni relative alla coltivazione, alla lavorazione, alla trasformazione ed alla commercializzazione della filiera della panificazione, concordato tra le parti.

Art. 3
(Panificio)

1. L'utilizzo della denominazione panificio è riservato esclusivamente all'impresa di panificazione che, per la struttura e l'organizzazione del lavoro, esercita nel proprio ambito l'intero ciclo di produzione del pane.
2. Il titolare del panificio, di cui al comma 1, nomina il responsabile di panificazione per ogni impianto attivato, le cui funzioni sono stabilite dall'articolo 4.
3. L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da inoltrarsi al Comune competente per territorio, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). La SCIA è corredata dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 4. L'attività di panificazione è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art.4
(Responsabile di panificazione)

1. Il responsabile di panificazione svolge l'attività produttiva in completa autonomia relativamente alla gestione, all'organizzazione e all'attuazione della produzione.
2. Al responsabile della panificazione è affidato il compito di garantire all'interno dell'azienda:
 - a) il rispetto delle regole di buona pratica professionale;
 - b) l'utilizzo di materie prime conformi alle norme vigenti;
 - c) l'osservanza delle norme igieniche e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - d) la qualità del prodotto finito.

Art. 5
(Pane fresco)

1. In attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, la denominazione pane fresco è riservata in via esclusiva al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:
 - a) il pane posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata nella quale è stato completato il processo produttivo;
 - b) il pane prodotto secondo un processo produttivo continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;
 - c) il pane ottenuto con cotture di impasti che non hanno subito la surgelazione, il congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dello stesso impasto, tale da costituire interruzione del processo produttivo.
2. Nella produzione di pane fresco è ammesso l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate esclusivamente al rallentamento del processo di lievitazione.

Art. 6
(Pane tradizionale di alta qualità)

1. La denominazione di "pane tradizionale di alta qualità" spetta ai seguenti:
 - a) pani tradizionali tipici locali identificati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e del decreto Ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale;
 - b) pani riconosciuti ai sensi della normativa europea in materia di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e di Indicazione Geografica Protetta (IGP).
2. Il pane tradizionale di alta qualità è ottenuto da un processo di produzione continuo, privo di qualsiasi trattamento finalizzato alla surgelazione, al congelamento o alla conservazione prolungata delle materie prime e dei prodotti intermedi di panificazione, fino alla completa cottura finale. Non è consentito l'utilizzo di ingredienti contenenti sostanze geneticamente modificate.

Art. 7
(Consumo immediato)

1. E' consentita alle imprese di panificazione l'attività di vendita anche per il consumo immediato del pane, purché in misura prevalente di propria produzione, utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti, aperte al pubblico, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e delle disposizioni in materia di commercio.

Art. 8
(Centri di assistenza tecnica)

1. Per sviluppare i processi di ammodernamento delle imprese di panificazione sono istituiti i Centri di Assistenza Tecnica alle imprese, costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale, e da altri soggetti interessati. I Centri di Assistenza Tecnica sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste nei rispettivi statuti, secondo modalità da definire con apposito regolamento che il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I Centri di Assistenza Tecnica svolgono a favore delle imprese attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, nonché di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e di tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle materie previste nei rispettivi statuti, nonché nelle attività finalizzate alla certificazione di qualità delle imprese.

3. Le amministrazioni pubbliche si avvalgono dei Centri di Assistenza Tecnica per facilitare il rapporto tra le amministrazioni pubbliche e le imprese utenti.

Art. 9
(Contratti di filiera e di promozione)

1. Per promuovere la tracciabilità del prodotto del pane e la valorizzazione della produzione agroalimentare, la Regione favorisce la stipula dei contratti di filiera tra i rappresentanti delle attività economiche, che hanno quali scopi primari:

- a) il miglioramento della conoscenza e della trasparenza del mercato;
- b) la riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari e degli organismi geneticamente modificati, la salvaguardia dei suoli e delle acque, la garanzia della qualità dei prodotti finali;
- c) la promozione di metodi di produzione conformi ai principi di tutela dell'ambiente.

2. I contratti di filiera sono stipulati tra i rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione delle materie prime della filiera della panificazione e contengono:

- a) l'impegno reciproco delle parti per la programmazione della qualità delle produzioni;
- b) la definizione di obiettivi, di metodologie organizzative e di procedure comuni;
- c) i disciplinari di produzione e di cessione della materia prima fino all'utilizzazione finale;
- d) l'impegno dei contraenti per almeno un triennio.

3. La Giunta regionale definisce con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e le procedure per il riconoscimento dei contratti di filiera.

Art. 10

(Tavolo di lavoro regionale del settore panificazione)

1. La Regione assicura il sistema coordinato di monitoraggio, di analisi e di elaborazione di proposte mediante la costituzione di apposito tavolo di lavoro, al quale partecipano i rappresentanti delle Associazioni di categoria, delle Associazioni dei lavoratori dipendenti e delle Associazioni dei consumatori.
2. Il tavolo di lavoro regionale, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, è costituito da:
 - a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato;
 - b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela dei consumatori;
 - c) un membro per ognuna delle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative in ambito regionale;
 - d) quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore panificazione;
 - e) quattro membri designati dal comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 19 (Tutela dei consumatori e degli utenti) ;
 - f) un segretario designato dal Presidente dell'Osservatorio scelto tra i funzionari della struttura regionale competente in materia di artigianato.
3. La partecipazione ai lavori del tavolo regionale è a titolo gratuito.
4. Il tavolo di lavoro regionale ha i seguenti compiti:
 - a) monitorare il grado di applicazione della presente legge;
 - b) elaborare le proposte, le analisi, gli studi e le ricerche, costituire gruppi di lavoro, promuovere le conferenze e le iniziative sulle problematiche inerenti il settore della panificazione;
 - c) svolgere le attività consultive in ordine agli atti di programmazione e alle proposte di legge che coinvolgono gli interessi delle imprese del settore;
 - d) promuovere gli strumenti di comunicazione e di interazione tra i consumatori e gli operatori del settore;
 - e) promuovere le iniziative per valorizzare le produzioni di qualità e le lavorazioni tradizionali.
5. Il tavolo di lavoro ha sede presso gli uffici della Giunta regionale.
6. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, sentita la Commissione Consiliare competente, permangono in carica per due anni e possono essere rinominati; il loro rinnovo è effettuato almeno tre mesi prima della scadenza.
7. Il tavolo regionale al termine del mandato continua ad esercitare le funzioni, in regime di prorogatio, sino alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 11

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Comuni e dalle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.

2. Il Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico della Giunta Regionale esercita, in via esclusiva, il controllo analogo sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali: 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale), 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale), 30 ottobre 2013, n. 15 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del Polo Sviluppo, Ricerca e I.C.T.).

Art. 12

(Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge regionale 1/2014)

1. La legge regionale 9 gennaio 2014, n.1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale), è così modificata:

a) la lettera v) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "v) esercizi di vicinato, gli esercizi con le superfici di vendita nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)";

b) la lettera z) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "z) medie strutture di vendita, gli esercizi con le superficie di vendita nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, alla lettera e) del decreto legislativo 114/98";

2. L'articolo 4 della legge regionale 1/2014 è così modificato:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole: "fino a 150 metri quadrati" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera v)";

b) alla lettera c) del comma 1 le parole: "da 151 metri quadrati a 2.500 metri quadrati" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera z)";

c) alla lettera d) del comma 1 le parole: "da 151 metri quadrati a 2.500 metri quadrati" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera z)".

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Lavori preparatori

Testo unificato delle seguenti proposte di legge:

- "Disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del pane" ad iniziativa dei Consiglieri Luciano Schifone, Fulvio Martusciello, Giuseppe Russo, Nicola Marazzo, Ugo De Flaviis, Massimo Grimaldi, Nicola Caputo, Mario Casillo, Eva Longo, Gennaro Nocera, Gennaro Oliviero, Daniela Nugnes, Monica Paolino, Angelo Polverino e Antonia Ruggiero depositato in Consiglio regionale in data 16 dicembre 2010, dove ha acquisito il n. 138 del registro generale;
- "Disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del pane" ad iniziativa del Consigliere Antonio Marciano depositato in Consiglio regionale in data 16 dicembre 2013, dove ha acquisito il n. 492 del registro generale.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 febbraio 2014.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 2.

Comma 1, lettera a).

Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223: "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale."

Articolo 4: "Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane."

"1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

2-bis. È comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole,

alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità al diritto comunitario:

- a) la denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
- b) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
- c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.

3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.

4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.”.

Note all'articolo 3.

Comma 3.

Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”.

Articolo 19: “Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.”.

“1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti apposti, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti

dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Abrogato.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Note all'articolo 5.

Comma 1.

Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 già citato nella nota all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Articolo 4 già citato nella nota all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Note all'articolo 6.

Comma 1, lettera a).

Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173: “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.”.

Articolo 8: “Valorizzazione del patrimonio gastronomico.”.

“1. Per l'individuazione dei «prodotti tradizionali», le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri atti, l'elenco dei «prodotti tradizionali».

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai «prodotti tradizionali» di cui al comma 1, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria.

3. Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità e per accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare nazionale, nell'ambito di un programma integrato di valorizzazione del patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale, è costituito, senza oneri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, da quattro rappresentanti designati, uno per ciascuno, dai Ministri per le politiche agricole, per i beni culturali e ambientali, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere integrato da rappresentanti di enti ed associazioni pubbliche o private e da persone particolarmente esperte nel settore della diffusione del marketing agroalimentare.

5. Il Comitato ha il compito di redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicità, con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico, integrato con i riferimenti al patrimonio culturale, artigianale e turistico.”.

Note all'articolo 10.

Comma 2, lettera e).

Legge regionale 3 settembre 2002, n. 19: “Tutela dei consumatori e degli utenti.”.

Articolo 3: “Nomina e composizione del comitato regionale dei consumatori e degli utenti.”.

“1. Il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti è composto:

- a) dall'Assessore regionale al ramo o da suo delegato, che lo presiede;
- b) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4;
- c) da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura.

3. L'attività del Comitato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; è disciplinata con atto regolamentare regionale.

4. La funzione di Segretario del Comitato è svolta da un funzionario regionale del Settore Promozione e Sviluppo delle attività commerciali della Giunta regionale, designato dall'Assessore al ramo e nominato con apposito atto di Giunta regionale.”.

Note all'articolo 12.

Commi 1 e 2.

Legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1: “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale.”.

Articolo 3: “Definizioni.”.

Comma 1, lettere v) e z)

“1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- v) esercizi di vicinato, gli esercizi con superficie di vendita fino a 150 metri quadrati;
- z) medie strutture di vendita, gli esercizi, anche in forma di centro commerciale, aventi superficie di vendita compresa tra 151 e 1.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e tra 151 e 2.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;”.

Articolo 4: “Classificazione degli esercizi commerciali.”.

Comma 1, lettere a), c) e d): “1. Le strutture commerciali sono classificate nel modo seguente:

- a) EV: esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari con superficie di vendita fino a 150 metri quadrati;
- c) MA/M: media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita da 151 metri quadrati a 2500 metri quadrati;
- d) ME: media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita da 151 metri quadrati a 2500 metri quadrati;”.

Si pubblica di seguito il testo degli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1: “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale.”, così come risultano modificati dalla legge regionale sopra riportata.

*La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.*

Testo coordinato degli articoli 3 e 4 della Legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1: “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale”.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) commercio al dettaglio, l'attività svolta in forma temporanea o permanente, da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, come su aree pubbliche, con distributori automatici e al domicilio dei consumatori direttamente al consumatore finale;
- b) commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande, per assumere tale attività la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
- c) commercio elettronico, le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);
- d) commercio su aree private, il commercio al minuto effettuato su aree o in locali privati, a mezzo di attrezzature idonee all'attività;
- e) commercio su aree pubbliche, il commercio al minuto effettuato su aree pubbliche, coperte o scoperte, strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, di cui il Comune ha, in forma temporanea o permanente, la disponibilità;
- f) mercato su area privata, l'area privata adibita all'esercizio dell'attività mercatale per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la vendita di prodotti tipici, la vendita di prodotti artigianali, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, senza installazione di strutture fisse nei posteggi e senza edificazione di volumetrie edilizie nell'area occupata dall'attività mercatale. Per superficie di vendita del mercato su area privata si intende quella risultante dalla somma delle superfici dei singoli posteggi;
- g) forme speciali di vendita al dettaglio, la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi o la vendita per mezzo di apparecchi automatici o la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione o la vendita presso il domicilio dei consumatori;
- h) superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse, le zone interdette ai clienti e, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, se adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al venti per cento della superficie di vendita;
- i) l'autorizzazione permanente è il titolo amministrativo che legittima lo svolgimento dell'attività commerciale senza scadenza temporale. Nelle grandi strutture della tipologia GIE, per la determinazione della superficie di vendita sono computati al cinquanta per cento gli spazi occupati da merce non amovibile nel limite massimo del cinquanta per cento della superficie destinata alla vendita;
- l) autorizzazione temporanea, il titolo amministrativo che legittima lo svolgimento dell'attività commerciale per un determinato periodo temporale;
- m) centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale almeno sei esercizi commerciali sono inseriti in un complesso a destinazione specifica ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente e sono articolati lungo un percorso pedonale di accesso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi. Per superficie di vendita di un centro commerciale s'intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. E' vietata la denominazione di centro commerciale per tipologie di complessi commerciali che presentano differenti caratteristiche;

- n) parco commerciale, l'aggregazione di medie o grandi strutture di vendita insistenti in immobili distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono la fruizione di un sistema di accessibilità comune, per cui, anche se contraddistinte da autonome autorizzazioni all'apertura, si configurano come un unico progetto commerciale;
- o) outlet, l'esercizio commerciale destinato alla vendita di eccedenze di produzione, seconde scelte, merci rese al produttore, rimanenze di fine serie in capo al produttore o di fine stagione, merci a lenta rotazione, ordinativi annullati, apposite linee di produzione o prove di mercato. E' vietata la denominazione di outlet per tipologie di esercizi commerciali che vendono prodotti differenti da quelli sopra elencati;
- p) factory outlet center, l'aggregazione di esercizi commerciali di tipologia di outlet;
- q) temporary shop, esercizi temporanei in sede fissa, gli insediamenti dove si svolgono temporanei eventi di promozione o esposizione al pubblico di prodotti alimentari e non alimentari. Negli esercizi di vicinato temporanei in sede fissa, temporary shop, può essere esercitata la vendita al pubblico per un periodo che non può superare i quarantacinque giorni in occasioni di fiere, feste, manifestazioni, mercati, convegni, o comunque riunioni straordinarie di persone per il periodo coincidente con l'evento, previo il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 59/2010, e l'iscrizione, in caso di vendita oltre i trenta giorni, al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria ed artigianato ed essere titolari di un'attività di vendita non temporanea, a garanzia del consumatore;
- r) motivi imperativi di interesse generale, le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori, compresa la protezione sociale degli stessi, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
- s) lo sportello unico per le attività produttive, di seguito denominato SUAP, del Comune competente per territorio o della struttura associativa di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- t) segnalazione certificata di inizio attività, di seguito denominata SCIA, come prevista dall'articolo 19 della legge 241/1990, con efficacia dalla sua presentazione;
- u) settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare nei quali si articola l'attività commerciale;
- v) *esercizi di vicinato, gli esercizi con le superfici di vendita nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);*
- z) *medie strutture di vendita, gli esercizi con le superficie di vendita nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, alla lettera e) del decreto legislativo 114/98;*
- aa) grandi strutture di vendita, gli esercizi, anche in forma di centro commerciale, aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e a 2.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- bb) centro commerciale naturale, l'aggregazione tra imprese commerciali, artigianali e di servizio insistenti in una determinata area nel centro storico per valorizzare il territorio e rendere più competitivo il sistema commerciale.

Art. 4

(Classificazione degli esercizi commerciali)

1. Le strutture commerciali sono classificate nel modo seguente:
 - a) EV: esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari con superficie di vendita *nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera v)*;
 - b) EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia;
 - c) MA/M: media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita *nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera z)*;
 - d) ME: media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita *nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera z)*;
 - e) G1A/M ipermercato: grande struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;
 - f) G1E: grande struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita fino a 15.000 metri quadrati;
 - g) G2CQ: centro commerciale di quartiere o interquartiere, quale grande struttura di vendita costituita da almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;
 - h) G2CI: centro commerciale inferiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di vendita compresa tra 5.001 metri quadrati e 15.000 metri quadrati;
 - i) G2CS : centro commerciale superiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di vendita maggiore di 15.000 metri quadrati;
 - l) GACP: centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali, cioè grande struttura di vendita formata in maniera prevalente da aziende commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nel territorio regionale, per promuovere la modernizzazione delle piccole e medie imprese regionali, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali;
 - m) MAP: mercato su area privata costituito da aggregazione di posteggi in numero di almeno 20, la cui singola superficie non supera 80 metri quadrati e di superficie complessiva di vendita non superiore a 10.000 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 3000 metri quadrati nei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti.
2. Non sono considerati centri o parchi commerciali e non formano una struttura funzionale unitaria l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o direzionale, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni o di esercizi commerciali insistenti in un immobile privo di destinazione specifica oppure in uno stesso immobile che utilizzano separatamente accessi, ingressi ed aree di parcheggio.
3. Le autorizzazioni o la SCIA delle singole attività di un centro commerciale discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette alla comunicazione allo SUAP, se resta invariata la superficie di vendita complessiva del centro commerciale.
4. Nei centri commerciali la superficie di vendita occupata dagli esercizi di vicinato non è inferiore al quaranta per cento della superficie netta complessiva.
5. E' vietato il trasferimento di sede di un'attività fuori dal centro commerciale di appartenenza.
6. Le SCIA delle singole attività che compongono un mercato su area privata discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita all'interno del

mercato in area privata, nonché gli eventuali spostamenti di posteggio delle singole attività sono soggette alla comunicazione allo SUAP, se resta invariata la superficie di vendita complessiva del mercato.

7. E' vietato il trasferimento di sede di un'attività al di fuori del mercato in area privata di appartenenza.

8. La Regione promuove interventi per lo sviluppo delle imprese operanti nel settore agroalimentare, favorendo i processi di aggregazione in un'ottica di filiera tesi alla valorizzazione delle tipicità ed al recupero delle tradizioni locali. Per favorire i percorsi di filiera corta, che in una logica di rapporto diretto produttore-consumatore, assicurano la conservazione dei valori intrinseci dei prodotti tipici e dei prodotti locali, come la qualità, la tracciabilità, il rispetto delle tradizioni, la Regione promuove la creazione di centri di aggregazione in strutture di piccole e medie dimensioni, provvedendo alla definizione di procedure autorizzative semplificate anche attraverso procedimenti unici.

9. La Regione riconosce la filiera della panificazione ai fini della tracciabilità e commercializzazione delle produzioni panarie.